

STUDIO SANTI & Associati



Commercialisti

Consulenza societaria, amministrativa, fiscale e del lavoro

Via Morazzone n. 21

I - 22100 C O M O (CO)

Nr.tel. 031/26.64.84 - 26.59.27

Nr.fax 031/33.01.656

www.studio-santi.it

www.studio-santi.com

Como, Marzo 2017.

Opzione per la contabilità ordinaria a seguito dell'introduzione dal 2017 del "criterio di cassa" per le contabilità semplificate

Gentili Clienti,

Facciamo seguito alle precedenti circolari informative, nr. 07/2016 (dicembre 2016) e nr. 01/2017 (gennaio 2017), per trattare l'argomento in oggetto.

Com'è stato scritto nella precedente circolare informativa (01/2017), sono stati analizzati dal nostro studio diversi casi¹, effettuando quindi delle proiezioni sulla base dei risultati contabili del triennio 2013/2015, ed è stato rilevato il più delle volte che, tra il risultato contabile (e fiscale) determinato con il "vecchio"² criterio di competenza e quello del "criterio di registrazione"³, le differenze non sono rilevanti, con l'eccezione però di quanto segue.

Infatti, nei seguenti casi le differenze sono importanti:

- Attività di commercio di beni e di produzione di beni con un ammontare significativo di rimanenze
- Attività di prestazione di servizi con parte dei ricavi, di ammontare rilevante, fatturati nell'anno successivo

Nel Vs. caso, abbiamo rilevato differenze notevoli, le quali – nei casi a sfavore – avrebbero comportato un inaccettabile ed eccessivo carico impositivo (imposte e contributi).

Il nuovo criterio di determinazione del reddito di impresa, che prescinde dalla competenza economica e soprattutto che NON tiene in considerazione l'incidenza delle rimanenze (il c.d. "magazzino"), penalizza fortemente proprio quelle aziende che sono solite avere rimanenze di importo significativo in relazione alle proprie dimensioni.

¹ L'analisi è stata effettuata a campione per le aziende che svolgono attività di servizi e invece per tutte le aziende con rimanenze di importo rilevante in relazione alle dimensioni dell'azienda stessa.

² Ossia in vigore fino al 2016.

³ Il "criterio di registrazione" è di fatto una derivazione del "criterio di cassa" e prevede rispetto a quest'ultimo notevoli semplificazioni, dato che non prevede la contabilizzazione di incassi e pagamenti.

Ciò perché, con le nuove regole per le contabilità semplificate, il risultato d'esercizio prescinde dalla variazione delle rimanenze stesse, con la conseguenza che tra un anno e l'altro ci possono essere fortissime oscillazioni nei risultati, tra loro non compensabili: infatti le perdite contabili non sono compensabili con il reddito dell'esercizio successivo.

Se a questo aspetto aggiungiamo l'eliminazione degli studi di settore, i quali costituiscono un utile riferimento proprio per le medie di settore (per esempio, le percentuali di ricarico, l'indice di rotazione delle scorte, ecc.), il quadro è completo.

Quindi, per evitare di incorrere in futuro in redditi di impresa di ammontare irrealistico ed eccessivo, ma con carichi impositivi reali ed effettivi, non resta che optare per la contabilità ordinaria sin dall'anno in corso⁴ ed in riferimento al triennio 2017/2019.

Invece, **Vi sconsigliamo vivamente di restare in contabilità semplificata** a partire dal 2017 e anche solo per un anno.

Il passaggio in contabilità ordinaria comporta la necessità di registrare i movimenti finanziari (cassa e banca), al pari di quanto è previsto dal nuovo criterio di cassa per le contabilità semplificate, però con il vantaggio che la contabilità ordinaria stessa è di per sé uno strumento di controllo che non si limita all'aspetto economico ma che si estende anche a quello finanziario dell'azienda.

Per inciso, con il nuovo applicativo adottato dal nostro studio a partire dal 2017, abbiamo la possibilità di acquisire i movimenti bancari attraverso un file di excel per l'importazione dei dati in contabilità, importazione che consente di ridurre il flusso dei documenti e di contenere i costi amministrativi.

Vi contatteremo quindi nel più breve tempo possibile per conoscere la Vostra posizione sull'argomento e per organizzare i conseguenti lavori.

Ringraziamo per la gentile attenzione, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

Studio Santi & Associati 

Circolare Informativa n. 07/2017.

⁴ Non è opportuno attendere il 2018 per detta opzione, perché il transito nel 2017 nella contabilità semplificata "per cassa" comporta – oltre alla necessità di monitorare e registrare comunque incassi e pagamenti – anche l'applicazione di una norma di salvaguardia (per l'Erario) che vuole evitare salti e duplicazioni di imposizione (si pensi alle rimanenze di merci al 31.12.2017 che sono state formate anche da merci che hanno concorso "per cassa" alla determinazione del reddito 2017 e che quindi in tutto o in parte non sarebbero deducibili nel 2018 in contabilità ordinaria...).